



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 142 DEL 21-11-2017

OGGETTO:
RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA MARZOCCHI IVANA DA EVENTO
METEOROLOGICO DEL 05.07.2010. PROPOSTA TRANSATTIVA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 16:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	A
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	P
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	P
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	P
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza LUCARELLI ROBERTO nella sua qualità di VICESINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del servizio tributi, locazioni e assicurazioni:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto dr. Fabio Pieroni, responsabile del servizio tributi, locazioni ed assicurazioni, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- in data 05.07.2010 si abbattava nel territorio comunale un violento temporale meteorologico che provocava una notevole fuoriuscita di acque a fango dalla fognatura comunale invadendo le abitazioni di Via E. Mestica e di tutta la zona circostante;
- con nota del 16.11.2010, prot. com.le 12709, la Sig.ra Marzocchi Ivana, residente in Camerino Via E. Mestica n. 11, segnalava che a seguito del descritto evento meteorologico l'acqua, favorita dalla pendenza e da fognature comunali non adeguate, provocava ingenti danni alla propria abitazione, oltre all'abbassamento della pavimentazione esterna, danneggiamento dell'intonaco, allagamento del garage seminterrato ed altri danni agli oggetti ivi depositati;
- con la medesima nota veniva richiesto l'integrale rimborso dei danni subiti;
- che all'epoca dei fatti questo Ente era assicurato per tale tipologia di danni con la compagnia Generali assicurazioni s.p.a.;
- con nota del 23.11.2010 questo Ente, attraverso il proprio broker assicurativo Aon Spa inoltrava alla compagnia Generali assicurazioni s.p.a. la richiesta di rimborso della sig.ra Marzocchi e la relativa documentazione;
- con nota del 23.01.2012 la Generali assicurazioni comunicava che il sinistro non era indennizzabile in quanto si trattava di danno dovuto a fuoriuscita di acqua da fognatura comunale e che il contratto di assicurazione in essere prestava la garanzia solo ai danni provocati da rottura accidentale di tubazioni o condutture, circostanza che, secondo l'assicurazione, non verificata;
- a causa dello stesso evento meteorologico altri due fabbricati, rispettivamente di proprietà di Carboni Lina e Botta Enzo, subivano danni;
- i rispettivi proprietari, ognuno per proprio conto, dopo aver invano richiesto al Comune il risarcimento dei danni, intentavano dinanzi al Giudice di pace di Camerino due distinte cause, per le quali questo Ente si costituiva in giudizio;
- detti procedimenti si concludevano con due sentenze sfavorevoli per l'ente che veniva condannato al pagamento di tutte le spese di giudizio, legali ed interessi, oltre alle spese legali a favore della Compagnia Generali assicurazioni, chiamato in causa dal Comune;
- l'importo liquidato dall'Ente per i due sinistri è ammontato ad € 9.671,35 (sinistro Carboni Lina) ed € 8.119,61 (sinistro Botta Enzo);
- con nota del 12.02.2013 la Sig.ra Marzocchi trasmetteva preventivo di spesa, redatto dal proprio tecnico Geom. Antonio Gatti, per il ripristino dei danni subiti, per un importo complessivo di € 6.122,50;
- con nota del 11.03.2015, prot. com.le 3078, la sig.ra Marzocchi sollecitava nuovamente l'ente al risarcimento del danno;
- con relazione tecnica del 22.08.2017 l'ufficio tecnico comunale, previo sopralluogo, quantificava in € 4.904,00 il costo di ripristino del danno occorso all'immobile della Sig.ra Marzocchi;

DATO ATTO che:

- sulla scorta degli atti su citati, veniva convocata presso l'Ente la Sig.ra Marzocchi Ivana al fine di definire bonariamente la controversia;
- che la trattativa intercorsa tra questo ente e la danneggiata è avvenuta mediando tra la relazione della stima dei danni della controparte e quella dell'ente;
 - a seguito dell'incontro suddetto, la sig.ra Marzocchi accettava a titolo di risarcimento danni l'importo complessivo di € 4.904,00 offerto dall'ente con immediata rinuncia a qualsiasi azione che possa trovare titolo nel sinistro in oggetto;

RITENUTO opportuno e conveniente accettare la definizione della vertenza de qua per l'importo di € 4.904,00,00 omnia comprensiva, atteso che un'eventuale definizione giudiziale esporrebbe l'Ente al rischio di esborso di somme maggiori sia a titolo di risarcimento danni che per spese di giudizio, anche alla luce delle due sentenze sfavorevoli per questo Ente emesse dallo stesso Organo Giudicante per risarcimento danni derivanti dallo stesso evento;

RILEVATO che:

- è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;
 - l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile: non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);
 - deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);
 - deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;
 - come precisato nel parere reso dalla sezione umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;
 - il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
 - l'Osservatorio, nel punto n. 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire a un accordo; dunque, l'Ente stesso può definire il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
 - come indicato anche dal parere n. 4/2014 della sezione ligure della Corte dei conti, la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente;

- la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al Consiglio comunale, quando la transazione inerisce a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell'attività gestionale;

- la competenza alla transazione è ricondotta al Consiglio comunale quando l'accordo transattivo prevede la rateazione del debito transato "mediante imputazione delle singole rate annuali in successivi bilanci di previsione", atteso che, a norma dell'art. 42 del TUEL, è attribuita all'organo consiliare la competenza per le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (escluse le spese relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo);

CONSIDERATO CHE:

- non ricorrendo l'ipotesi di rateizzare l'importo riconosciuto nell'accordo transattivo su più bilanci e inerendo la fattispecie transattiva a situazioni che implicano valutazioni non comprese nella mera attività gestionale, la competenza è da ritenersi della Giunta Comunale;

RITENUTO, pertanto, opportuno autorizzare il Responsabile del servizio tributi alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune e, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, al pagamento della somma di euro 4.904,00 omnia comprensiva, spettante alla Sig.ra Marzocchi Ivana a titolo di risarcimento danni senza null'altro a pretendere, con imputazione della stessa al cap. 346, residui 2016, in cui è prevista la dovuta disponibilità;

RITENUTO dover provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di accettare ed autorizzare la transazione relativa alla richiesta di risarcimento danni a favore della Sig.ra Marzocchi Ivana, residente a Camerino, Via E. Mestica n. 11, per i danni subiti alla propria abitazione a seguito dell'evento atmosferico del 05.07.2010 in premessa specificato;
- 3) Di autorizzare il Responsabile del servizio tributi alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune e, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, al pagamento della somma di euro 4.904,00 omnia comprensiva, spettante alla Sig.ra Marzocchi Ivana a titolo di risarcimento danni senza null'altro a pretendere, con imputazione della stessa al cap. 346, residui 2016, in cui è prevista la dovuta disponibilità;

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del settore bilancio
f.to Dr. Fabio Pieroni

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tributi dr. Fabio Pieroni: parere favorevole;

-in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del settore bilancio e programmazione dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di accettare ed autorizzare la transazione relativa alla richiesta di risarcimento danni a favore della Sig.ra Marzocchi Ivana, residente a Camerino, Via E. Mestica n. 11, per i danni subiti alla propria abitazione a seguito dell'evento atmosferico del 05.07.2010 in premessa specificato;
- 3) Di autorizzare il Responsabile del servizio tributi alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune e, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, al pagamento della somma di euro 4.904,00 omnia comprensiva, spettante alla Sig.ra Marzocchi Ivana a titolo di risarcimento danni senza null'altro a pretendere, con imputazione della stessa al cap. 346, residui 2016, in cui è prevista la dovuta disponibilità;

Inoltre stante la necessità e urgenza, con voti favorevoli unanimi legalmente resi,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 21-11-2017

Il Responsabile del servizio
F.to PIERONI FABIO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 21-11-2017

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO

F.to LUCARELLI ROBERTO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 22-11-2017

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 22-11-2017

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-11-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA